

 	Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi” Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB) Telefono 039650220 – 039650170 c.f. 87005370157 - codice mecc. MBIC8EY00R Email: mbic8ey00r@istruzione.it - mbic8ey00r@pec.istruzione.it Sito Internet: icsavio.edu.it	 
--	---	--

AI GENITORI/RESPONSABILI

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

p.c. ALLA DSGA

AL SITO

OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico. Indicazioni operative.

Si ricorda ai destinatari in indirizzo che a decorrere dal 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) che prevede *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*. La norma in oggetto prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcune novità importanti introdotte dall’art. 12 della L. 159/2023:

- È stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 01, “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione” si ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
- Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, **costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**.
- A fini del contrasto al fenomeno della dispersione scolastica è stato introdotto nel Codice Penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze

MBIC8EY00R - A9EV66F - CIRCOLARI - 0000232 - 05/03/2025 - UNICO - U

ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Nella speranza di aver fornito delucidazioni in merito, si ribadisce che **vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie**, tramite il RE(Registro Elettronico), le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica.

Nel caso in cui si prevedano delle assenze prolungate per gravi motivi familiari si invitano i genitori a trasmettere una dichiarazione all'indirizzo mbic8ey00r@istruzione.it

Per assenze prolungate dovute a motivi di salute saranno richieste ai genitori/responsabili le relative attestazioni/certificati rilasciati dal medico SSN.

Si invita tutto il personale docente ad un'attenta vigilanza sulle assenze dei minori.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giordano